



PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 12 marzo 2022, dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi rilasciata alla ditta Falzi Commerciale s.r.l., con sede operativa in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR).

determinazione n. 758/17 del 24 febbraio 2017

Decisione

Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona¹:

1. autorizza la ditta Falzi Commerciale s.r.l., con sede legale ed operativa in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR), all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione “Obblighi da rispettare” del presente provvedimento;
2. autorizza le emissioni convogliate in atmosfera del camino E1 nonché le emissioni diffuse di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di rifiuti/materiali polverulenti;
3. autorizza lo scarico sul suolo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia;
4. dispone che il presente provvedimento abbia validità fino al 12 marzo 2022.

Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 1069/12 del 13 marzo 2012 la ditta Falzi Commerciale s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio, fino al 12 marzo 2017, dell'attività di trattamento e gestione rifiuti svolta presso la sede operativa di Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 5126/13 del 25 novembre 2013 la Provincia di Verona ha approvato il progetto ed autorizzato la realizzazione della modifica dell'impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR) e gestito dalla ditta Falzi Commerciale s.r.l..

A seguito della domanda di autorizzazione all'esercizio pervenuta in data 1 giugno 2015², cui era allegato il Collaudo tecnico-funzionale dell'impianto modificato, con determinazione dirigenziale n. 2800/15 del 18 luglio 2015 la ditta Falzi Commerciale s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio, fino al 12 marzo 2017, dell'attività di trattamento

¹ L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Acquisita al n. 51077 del 1 giugno 2015 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

e gestione rifiuti non pericolosi e pericolosi svolta presso la sede operativa di Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR).

Con nota del 30 agosto 2016³ la ditta Falzi Commerciale s.r.l. ha trasmesso domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento e gestione rifiuti autorizzata con determinazione della provincia di Verona n. 2800/15 del 18 luglio 2015.

Con nota del 3 ottobre 2016⁴ ho avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi presso la sede operativa di Via Carrara n. 10 sita nel comune di Grezzana (VR), gestito dalla ditta Falzi Commerciale s.r.l.

In data 12 gennaio 2017 si è svolto un incontro istruttorio⁵ in merito al procedimento per l'emissione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

Con nota del 27 gennaio 2017⁶ la ditta Falzi Commerciale s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel corso dell'incontro istruttorio del 12 gennaio 2017 (riferimenti normativi che avvallano la cessazione della qualifica di rifiuto).

L'impianto in parola, per effetto del provvedimento autorizzativo richiamato, è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R3, R4, R12 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- pesa;
- impianto di essiccazione;
- cesoia a coccodrillo;
- fiamma ossiacetilenica;
- pelacavi;
- mulino;
- pressa oleodinamica verticale;
- strumenti di misurazione della radioattività;
- pala gommata;
- attrezzature di sollevamento (carrelli elevatori, ragno oleodinamico).

Presso l'impianto è presente anche un deposito di GPL.

Il sistema di trattamento e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale è costituito da: pozzetto scolmatore di separazione delle acque di prima e seconda pioggia; linea di trattamento acque di prima pioggia (vasca di sedimentazione; sistema di disoleazione; impianto chimico-fisico); linea di trattamento acque di seconda pioggia (vasca di sedimentazione; sistema di disoleazione). Al termine del trattamento, le acque vengono scaricate in pozzi perdenti.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006⁷, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000⁸ e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013⁹.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla

³ Acquisita al n. 70432 del 1 settembre 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴ Iscritta al n. 78801 del 3 ottobre 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Verbale iscritto al n. 3924 del 17 gennaio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁶ Acquisita al n. 9589 del 3 febbraio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

⁸ Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

⁹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore¹⁰.

Obblighi da rispettare La ditta Falzi Commerciale s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹¹, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013¹² e del 13 giugno 2014¹³); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie entro il termine indicato;

4. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010¹⁴ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato),

¹⁰ D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

¹¹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

¹² Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

¹³ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

¹⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

Gestione rifiuti

5. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi e pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività riportata in fondo al provvedimento;
6. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate¹⁵:
 - R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11¹⁶;
 - R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
 - R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)¹⁷;
7. la capacità massima complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 150 Mg/giorno e in 45'000 Mg/anno con le seguenti limitazioni:
 - 50 Mg/giorno riferita al recupero di graniglie;
 - 50 Mg/giorno riferita alle operazioni R12;
8. la quantità massima di rifiuti stoccabili è pari a 870 Mg di rifiuti così ripartiti:
 - 820 Mg di rifiuti non pericolosi (di cui 10 Mg di rifiuti di graniglia metallica);
 - 20 Mg di rifiuti pericolosi;
 - 30 Mg di rifiuti prodotti dall'attività;
9. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
10. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali

¹⁵ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

¹⁶ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

¹⁷ Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011¹⁸, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995¹⁹ (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un “esperto qualificato” (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale “sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;

11. non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
12. lo stoccaggio in impianto dei rifiuti biodegradabili è consentito²⁰ solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi;
13. il conferimento in impianto del rifiuto identificato dal codice EER 16.01.06 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) deve essere gestito nel rispetto del d.lgs n. 209/2003²¹ e in particolare, delle seguenti prescrizioni:
 - deve essere verificato che i veicoli in ingresso identificati con il codice EER 16.01.06 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto);
 - è vietato immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto;
 - è vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura;
14. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);

¹⁸ Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

¹⁹ Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

²⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, “Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali”. Adozione” (d.G.R.V. n. 769/2005).

²¹ Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso” e s.m.i (d.lgs. n. 209/2003).

- rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
- assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
- assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
- assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;

I containers per R.A.E.E. stoccati all'aperto devono essere dotati di copertura impermeabile al fine di impedirne il dilavamento meteorico;

15. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona²²; in particolare, i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati in area coperta (zona 3).
Lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
16. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
17. sui rifiuti con lo stesso codice EER ma provenienti da diversi produttori possono essere svolte le operazioni rientranti nella codifica R12, mantenendo in uscita lo stesso codice EER di quello in ingresso;
18. sui rifiuti uguali per tipologia, ma con diverso codice EER, è consentita l'attività di pretrattamento codificata come R12; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 19.12.XY. Le operazioni di cui sopra devono essere condotte:
 - mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
 - sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;
 - dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
19. il rifiuto prodotto a seguito delle operazioni codificate R12 e R13 e che non venga sottoposto ad ulteriori operazioni volte ad ottenere materie/prodotti di cui all'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 (operazioni R3 e R4) deve essere conferito a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi a impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13;
20. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad

²² Acquisita al n. 38528 del 11 aprile 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
21. non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto. L'accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso rifiuto da inviare a recupero non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice EER;
 22. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
 23. i rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno biennale.
Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce²³.
 24. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;

Emissioni in atmosfera

25. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;

Emissioni in atmosfera convogliate

26. tutti i sistemi di abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
 - la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
27. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dall'impianto di essiccazione la ditta deve:
 - a) rispettare i limiti delle emissioni convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella tabella riassuntiva seguente. I valori limite di emissione in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro (0°C e 101,3 kPa):

²³ "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi" e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

Camino							
N°	Altezza [m]	Portata di esercizio [Nm ³ /h]	Fase produttiva	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione [mg/Nm ³]	Metodo di analisi
E1	7,5	7'000	essiccazione	filtro a maniche	polveri	10	UNI EN 13284-1:2003

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. Il numero dei prelievi nel campionamento manuale è di tre per ciascuna misura e il calcolo del valore di emissione si intende riferito alla media delle tre letture. Il tempo di campionamento di norma deve essere ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose²⁴. Utilizzare i metodi di campionamento, analisi e criteri richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino E1, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso la ditta sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) dotare il camino sottoposto ad analisi periodiche (camino n. E1):
- di adeguate strutture fisse²⁵ di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008²⁶ ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-1²⁷;
 - di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche UNI EN 15259:2008 - UNI ISO EN 16911-1,2:2013, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)²⁸;

28. l'impianto termico civile destinato al riscaldamento degli uffici ed al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari deve rispettare quanto stabilito

²⁴ Possono essere adottati tempi diversi, nei casi previsto nel manuale UNICHIM 158. In generale i tempi di prelievo diversi sono ammessi qualora previsto da norme di legge o per motivi tecnici.

²⁵ Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri.

²⁶ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

²⁷ In particolare, la piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area adeguata, generalmente non minore di 5 m², essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere corrente intermedio (di altezza circa 0,5 m), corrimano (di altezza minima di 1 m) e fiancate di supporto verticali (circa 0,25 m), avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale di accesso o cancelli con chiusura automatica, punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature.

²⁸ I tronchetti di prelievo devono essere posti in un tratto rettilineo del camino pari a 5 Ø a monte e a valle di qualsiasi deformazione del condotto, essere ubicati tra 120-170 cm sopra la piattaforma di lavoro, avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

dalla normativa vigente e, in particolare, dal Titolo II della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006;

Emissioni in atmosfera diffuse

29. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
30. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
31. il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
32. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dalla movimentazione di rifiuti/materiali polverulenti presenti nelle aree scoperte, la ditta deve sospendere immediatamente la movimentazione di tali rifiuti/materiali in presenza di vento;
33. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Grezzana nel Piano di Classificazione Acustica vigente;

Scarichi idrici

34. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, inclusi i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarico;
35. lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (trattate per mezzo di un impianto di sedimentazione, disoleatura e di trattamento chimico-fisico) e di seconda pioggia (trattate per mezzo di un impianto di sedimentazione e disoleatura) deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", e garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;
36. lo scarico deve essere bloccato in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e della rete di raccolta; deve essere sempre garantito il trattamento delle acque di dilavamento anche nell'arco di tempo delle 48 ore successive all'evento meteorico;
37. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad A.R.P.A.V. ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici, ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di trattamento e nella rete di raccolta;
38. la ditta deve richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o, qualora le caratteristiche rimangano invariate, darne comunicazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, nonché per trasferimento della gestione o proprietà dell'attività;
39. la ditta deve effettuare con cadenza trimestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi dei reflui scaricati. I referti analitici, con indicati i valori almeno dei parametri

pH, materiali grossolani, COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Cadmio, Cromo Totale, Solventi Organici Aromatici, Fosforo Totale, Cloruri, Tensioattivi totali

dovranno essere mantenuti a disposizione del personale di vigilanza;

40. una volta completato (collaudato) l'ultimo tratto di fognatura previsto per la lottizzazione in prossimità dell'impianto o, comunque, al venir meno di una delle condizioni che giustificano tecnicamente ed economicamente lo scarico su suolo, sussiste l'obbligo per la ditta di allacciarsi in fognatura.

cessazione attività di recupero rifiuti

41. in caso di dismissione dell'impianto di gestione rifiuti, alla comunicazione di cessazione dell'attività si dovrà allegare una relazione che, con referti analitici, dimostri la conformità delle matrici ambientali (riferite al suolo, sottosuolo e acque di falda) ai limiti di legge.

Avvertenze

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,²⁹ del d.lgs. n. 152/2006.

La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Falzi Commerciale s.r.l. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Grezzana, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo³⁰ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica³¹.

Il dirigente
Carlo Poli

²⁹ Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

³⁰ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

³¹ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

Tabella codici EER ed operazioni di recupero

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	caratteristiche dei prodotti/materiali ottenuti dalle attività di recupero R3-R4
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	R4-R13	Reg. 333/2011/UE
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	R4-R13	Reg. 333/2011/UE
02.01.03	Scarti di tessuti vegetali	R13	/
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.1.4
02.01.10	Rifiuti metallici	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero	R12-R13	/
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04	R12-R13	/
03.03.01	Scarti di corteccia e legno	R12-R13	/
07.02.13	Rifiuti plastici	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.2.4
08.04.10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09	R13	/
10.02.01	Rifiuti del trattamento delle scorie	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10.02.02	Scorie non trattate	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10.02.10	Scaglie di laminazione	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.1.4 c)
12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
12.01.04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.2.4
12.01.13	Rifiuti di saldatura	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12.01.17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12.01.21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	caratteristiche dei prodotti/materiali ottenuti dalle attività di recupero R3-R4
12.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti (costituiti da: lamierino, scheletro proveniente da incisione con pantografo, scarti dello stampaggio).	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli)
14.06.04*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	R13	/
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	R12-R13	/
15.01.02	Imballaggi in plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.1.4
15.01.03	Imballaggi in legno	R12-R13	/
15.01.04	Imballaggi metallici	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli)
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	R12-R13	/
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
15.01.07	Imballaggi in vetro	R12-R13	/
15.01.09	Imballaggi in materia tessile	R12-R13	/
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	/
15.01.11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti (ad esclusione dei rifiuti contenenti amianto)	R13	/
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	/
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02	R13	/
16.01.03	Pneumatici fuori uso	R13	/
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	caratteristiche dei prodotti/materiali ottenuti dalle attività di recupero R3-R4
	pericolose		trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
16.01.07*	Filtri dell'olio	R13	/
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16.01.16	Serbatoi per gas liquido	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16.01.17	Metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16.01.18	Metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
16.01.19	Plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.2.4
16.01.20	Vetro	R12-R13	/
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14	R13	/
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	R13	/
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13	/
16.03.04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03	R12-R13	/
16.06.01*	Batterie al piombo	R13	/
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)	R13	/
17.01.01	Cemento	R13	/
17.01.02	Mattoni	R13	/
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R13	/
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R13	/
17.02.01	Legno	R12-R13	/
17.02.02	Vetro	R12-R13	/
17.02.03	Plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.2.4 c)
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	R13	/

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	caratteristiche dei prodotti/materiali ottenuti dalle attività di recupero R3-R4
17.04.01	Rame, bronzo, ottone	R4-R12-R13	
17.04.02	Alluminio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
17.04.03	Piombo	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c)
17.04.04	Zinco	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c)
17.04.05	Ferro e acciaio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
17.04.06	Stagno	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c)
17.04.07	Metalli misti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli)
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	R13	/
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03	R13	/
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R13	/
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	R13	/
19.10.01	Rifiuti di ferro e acciaio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli)
19.12.01	Carta e cartone	R12-R13	/
19.12.02	Metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19.12.03	Metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	caratteristiche dei prodotti/materiali ottenuti dalle attività di recupero R3-R4
			trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli)
19.12.04	Plastica e gomma	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.1.4
19.12.05	Vetro	R12-R13	/
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	R12-R13	/
20.01.01	Carta e cartone	R12-R13	/
20.01.02	Vetro	R12-R13	/
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13	/
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	R13	/
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	R12-R13	/
20.01.39	Plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.1.4
20.01.40	Metallo	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli)
20.02.01	Rifiuti biodegradabili	R13	/
20.02.02	Terra e roccia	R13	/
20.02.03	Altri rifiuti non biodegradabili	R12-R13	/
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	R12-R13	/
20.03.07	Rifiuti ingombranti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)